

Codice A1622A

D.D. 21 gennaio 2026, n. 27

**UNIVERSITÀ DI TORINO con sede legale in Via Verdi 8, 10124 TORINO. Autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio di materiali solidi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica (rifiuti potenzialmente contaminati da Na-24), ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020 e della d.g.r n. 22 - 28238 del 31 marzo 2022.**



**ATTO DD 27/A1622A/2026**

**DEL 21/01/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1622A - Grandi rischi ambientali**

**OGGETTO:** UNIVERSITÀ DI TORINO con sede legale in Via Verdi 8, 10124 TORINO. Autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio di materiali solidi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica (rifiuti potenzialmente contaminati da Na-24), ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020 e della d.g.r n. 22 - 28238 del 31 marzo 2022.

Premesso che

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 del 12.08.2020 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101 *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”*;

all'articolo 46 “Notifica di pratiche” del decreto è stabilito che qualsiasi pratica giustificata, a esclusione delle pratiche soggette al regime di esenzione di cui all'articolo 47 e delle pratiche soggette a procedura di autorizzazione, nulla osta e registrazione, è soggetta a notifica all'autorità competente; al successivo articolo 54 “Allontanamento dal regime autorizzatorio”, è previsto:

- al comma 1, che i materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica o autorizzazione, escono dal campo di applicazione del decreto se rispettano i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato I, se è rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e l'allontanamento è effettuato secondo i requisiti, le condizioni e le prescrizioni dell'autorizzazione;

- al comma 3, che l'autorizzazione all'allontanamento per i materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica, e' rilasciata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

con la deliberazione n. 22 - 28238 del 31 marzo 2022 la Giunta regionale del Piemonte ha approvato la disciplina del procedimento inerente l' "Autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101";

il citato provvedimento stabilisce, in particolare, che per le pratiche connesse agli ambiti industriali e di ricerca, l'istanza di autorizzazione debba essere inviata al Settore regionale Emissioni e Rischi ambientali (ora Settore Grandi Rischi Ambientali) della Direzione Ambiente, Energia e Territorio e prevede altresì che l'Arpa Piemonte partecipi all'istruttoria trasmettendo il proprio parere.

Visto che

con nota prot. n. 819703 del 3.12.2025, pervenuta al Settore Grandi Rischi Ambientali il 9.12.2025, l'Università di Torino ha presentato, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 101/2020, istanza di autorizzazione all'allontanamento di rifiuti potenzialmente contaminati da radionuclidi a breve tempo di dimezzamento (Na-24) provenienti dalla pratica soggetta a notifica in atto presso il Centro di Imaging Molecolare del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università degli Studi di Torino;

con nota prot. n. 194586 del 17.12.2025 il Dirigente del Settore Grandi Rischi Ambientali ha comunicato all'Università di Torino l'avvio del procedimento, che ha termine il 3 febbraio 2026, e con ulteriore nota prot. n. 194594 del 17.12.2025 ha chiesto all'Arpa Piemonte di trasmettere entro il 29.12.2025 le eventuali osservazioni e le richieste di integrazione sulla documentazione allegata all'istanza nonché le prescrizioni da inserire nell'autorizzazione.

Tenuto conto che dall'esame della documentazione agli atti risulta, sinteticamente, quanto segue:

la richiesta riguarda l'autorizzazione all'allontanamento di rifiuti potenzialmente contaminati da radionuclidi a breve tempo di dimezzamento (Na-24), prodotti nell'ambito della pratica, già soggetta a notifica, relativa alla detenzione e all'impiego di animali (topi) debolmente attivati a seguito di irraggiamento con fasci neutronici presso impianti esterni per studi di ricerca nell'ambito della BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) relativi allo sviluppo/caratterizzazione di molecole teranostiche;

i rifiuti di cui trattasi:

- sono relativi all'irraggiamento effettuato in data 23.07.2025 presso il reattore Triga Mark II dell'Università di Pavia; sono stati irraggiati dieci topi e l'impianto ha dichiarato il solo radioisotopo Na-24 come risultato del processo di attivazione. Il Na-24 ha tempo di dimezzamento fisico pari a 15 ore e, quindi, dalla data di irraggiamento a quella dell'istanza in questione sono trascorsi ben più di 10 tempi di dimezzamento fisico e i valori di attività sono scesi al di sotto dei valori indicati nella Tabella I-1B dell'allegato I del d.lgs 101/2020 e s.m.i. e viene rispettata la non rilevanza radiologica;
- sono esclusivamente solidi, costituiti dai cadaveri e dal materiale di risulta delle operazioni di stabulazione e sono detenuti presso il Centro di Imaging Molecolare del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università degli Studi di Torino; non sono

previsti rilasci di materiale liquido, gassoso o aeriforme;

- sono collocati, separati per tipologia, all'interno di sacchi chiusi, etichettati con la data di chiusura e indicazione dell'esperimento di provenienza e conservati all'interno di un freezer dedicato all'interno dello stabulario;
- rimangono stoccati nel freezer fino al raggiungimento dei valori di concentrazione radioattiva previsti per l'allontanamento e vengono infine allontanati come rifiuti "biologici" o altra tipologia di rifiuto speciale, a seconda degli altri gradi di pericolosità del vettore e/o della matrice a cui il nuclide è connesso. La documentazione relativa all'allontanamento viene allegata al Registro di Radioprotezione.

Considerato che, in esito all'istruttoria tecnica, tenuto conto del contributo dell'Arpa Piemonte di cui alla nota prot. n. 113195 del 23.12.2025, risulta che sussistono i presupposti per autorizzare l'allontanamento dal regime autorizzatorio ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020, con le prescrizioni che, ai fini dell'allontanamento stesso:

- devono essere rispettati i tempi di stoccaggio dei rifiuti stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione affinché l'attività scenda sotto i livelli che garantiscono la non rilevanza radiologica;
- deve essere verificato e che il rateo di dose all'esterno del collo contenente il rifiuto non sia difforme dal fondo ambientale.

Attestato che, ai sensi della d.g.r n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della d.g.r n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d.lgs 101/2020;
- l.r. 23/2008;
- d.g.r. n. 22 -28238 del 31.3.2022;

#### *determina*

- di autorizzare, l'UNIVERSITA' DI TORINO, con sede legale in Via Verdi 8, 10124 TORINO, all'allontanamento dal regime autorizzatorio ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 101/2020 "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117*", dei rifiuti solidi potenzialmente contaminati da Na-24 che provengono da pratiche soggette a notifica, costituiti dai cadaveri e dal materiale di risulta delle operazioni di stabulazione di 10 topi irraggiati il 23.07.2025 presso il reattore Triga Mark II dell'Università di

Pavia;

- di stabilire che l'allontanamento deve avvenire in conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- devono essere rispettati i tempi di stoccaggio dei rifiuti stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione affinché l'attività scenda sotto i livelli che garantiscono la non rilevanza radiologica;
- deve essere verificato che il rateo di dose all'esterno del collo contenente il rifiuto non sia difforme dal fondo ambientale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Informazioni ambientali".

IL DIRIGENTE (A1622A - Grandi rischi ambientali)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin